



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 064

Data: 13/12/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 12/12/2024 relativo all'incontro (25462) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Acinque Ice Arena - Varese (VA) il 12/12/2024 tra HCMV Varese Hockey (795) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica per 1 giornata** inflitta all'allenatore **Glavic Gaber** ai sensi degli artt. 26 e 52, n.2 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 75.5 (IV) del Regolamento Ufficiale di Gioco.

**Squalifica per 1 giornata** inflitta all'atleta **Piroso Alessio** (n. tessera 36310) della società HCMV Varese Hockey SSDRL 795 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

**Squalifica per 1 giornata** inflitta all'atleta **Soelva Maximilian** (n. tessera 54966) della società SV Kaltern Eishockey Amateursportverein 042 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

**Glavic Gaber** (n. tessera 653276)

Dal rapporto arbitrale emerge che, terminato il secondo periodo di gioco, mentre le squadre si accingevano a rientrare nei rispettivi spogliatoi, trovandosi ancora nella zona compresa tra le due panche dei giocatori, il predetto allenatore aggrediva verbalmente vari giocatori della squadra ospite, spintonandone alcuni, in quanto detti giocatori, in violazione dall'articolo 86.5 del regolamento ufficiale di gioco, non avrebbero rispettato il diritto della squadra di casa di abbandonare per prima la propria panca per dirigersi verso lo spogliatoio.

Veniva così punito con una penalità minore di panca per comportamento antisportivo in base alla regola 75.3 (III) del Regolamento Ufficiale di Gioco, oltre che con una penalità di partita per cattiva condotta con definitivo allontanamento dal campo di gara in base alla regola 75.5 (IV) del medesimo regolamento.

Ciò premesso, il comportamento intemperante ed antisportivo assunto dal predetto allenatore, pur ovviamente ingiustificabile, può consentire un'attenuazione della comminanda sanzione della squalifica, quantificabile, per via della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in 1 (una) sola giornata, avendo il medesimo reagito di fronte ad una condotta illecita assunta dai giocatori della squadra ospite, così come segnalata dal direttore di gara.

**Il GUS si riserva di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.**

**Piroso Alessio** (n. tessera 36310)

Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito dei fatti che davano origine all'espulsione dell'allenatore GLAVIC, prendeva avvio un alterco, con reciproco scambio di pugni, che vedeva coinvolti i giocatori PIROSO Alessio e SOELVA Maximilian.

Dopo che detta rissa veniva interrotta dai linespersons, ad entrambi i citati tesserati veniva comminata una



penalità maggiore per "Fighting" (5') più automatica penalità di partita per cattiva condotta in base alla regola 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene di comminare la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

**Il GUS si riserva di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.**

**Soelva Maximilian** (n. tessera 54966)

Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito dei fatti che davano origine all'espulsione dell'allenatore GLAVIC, prendeva avvio un alterco, con reciproco scambio di pugni, che vedeva coinvolti i giocatori PIROSO Alessio e SOELVA Maximilian.

Dopo che detta rissa veniva interrotta dai linespersons, ad entrambi i citati tesserati veniva comminata una penalità maggiore per "Fighting" (5') più automatica penalità di partita per cattiva condotta in base alla regola 46.11 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive apparenti, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene di comminare la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

**Il GUS si riserva di decidere in ordine ad altri fatti, di possibile rilevanza disciplinare, contestati alla società HCMV Varese Hockey.**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra HCMV Varese Hockey SSDRL (795).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi